

PARTI DEL REGOLAMENTO MODIFICATE IN ATTESA DI APPROVAZIONE

V. STUDENTI

Art. 33 – Gli studenti si distinguono in *ordinari*, *straordinari*, *uditori* e *ospiti*.

Art. 34 – Sono iscritti come studenti *ordinari* al ciclo di *Baccalaureato in Scienze Religiose* coloro che hanno conseguito un titolo di studio prescritto per l’ammissione all’Università di Stato. Vengono ammessi come studenti *ordinari* al ciclo di *Licenza in Scienze Religiose* coloro che sono in possesso del *Baccalaureato in Scienze Religiose* ottenuta con un punteggio minimo di 24/30.

Art. 35 – Sono iscritti come studenti *straordinari* coloro che, pur frequentando tutte le discipline, o una buona parte di esse, con la possibilità di sostenerne i relativi esami, mancano del titolo prescritto per l’iscrizione.

- a) Per essere iscritto come *straordinario* lo studente deve dimostrare di poter corrispondere adeguatamente al livello accademico degli studi; ciò andrà verificato in un colloquio con il Direttore, a suo giudizio insindacabile.
- b) Il *curriculum* dello studente *straordinario* può essere valutato ai fini del passaggio a studente *ordinario* qualora, *in itinere*, sia entrato in possesso delle condizioni previste dall’art. 34.
- c) Gli studenti *straordinari* non possono accedere al titolo di *Baccalaureato in Scienze Religiose* e di *Licenza in Scienze Religiose*; hanno tuttavia la possibilità di ottenere al termine del loro *curriculum* un “Attestato di Cultura Religiosa”.
- d) Possono essere ammessi come *straordinari* al ciclo di *Licenza* gli studenti che abbiano concluso la frequenza dei corsi previsti *per il Baccalaureato*, purché non debbano ancora sostenere esami del ciclo precedente per più di 18 ECTS.
- e) Gli studenti iscritti come *straordinari* al ciclo di *Licenza* ne possono sostenere gli esami solo dopo aver superato tutti gli esami del ciclo di *Baccalaureato*. Deroghe per giustificati motivi possono essere concesse a discrezione del Direttore.
- f) Gli studenti iscritti come *straordinari* al ciclo di *Licenza* possono passare all’iscrizione come studente ordinario solo se conseguono il titolo di *Baccalaureato* entro la sessione di laurea primaverile dell’anno in corso. Qualora non abbiano conseguito il titolo di *Baccalaureato in Scienze Religiose* entro la data ultima di iscrizione al successivo anno accademico, non possono più iscriversi una seconda volta come studenti *straordinari*.

Art. 36 – Sono iscritti come studenti *uditori* coloro che hanno ottenuto dal Direttore la facoltà di frequentare uno o più corsi ed eventualmente di sostenerne i relativi esami. Agli studenti *uditori* è concesso di frequentare annualmente un massimo di corsi equivalente a 30 ECTS. L’iscrizione deve avvenire entro l’inizio del semestre in cui si svolgono i corsi che si intendono frequentare. Lo studente *uditore* viene immatricolato e può partecipare all’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali, ma non può essere eletto.

Art. 37 – Sono accolti come studenti *ospiti* coloro che, già iscritti in un Istituto collegato o affiliato alla Facoltà Teologica del Triveneto, domandano di frequentare alcuni corsi, con il *nulla osta* del direttore del loro ciclo di studi, sostenendone i relativi esami. Possono essere accettati come *ospiti*, previo colloquio accademico con il Direttore, anche gli studenti di altri istituti accademici che abbiano

ottenuto il *nulla osta* dell’istituzione di provenienza. Qualora si trovino in sedi lontane dall’ISSR, gli studenti ospiti possono seguire suddetti corsi nella modalità “a distanza”.

VIII. FREQUENZA AI CORSI

Art. 58 – La natura dello studio delle Scienze Religiose richiede la partecipazione attiva e regolare alle lezioni. Per questo la frequenza è obbligatoria.

- a) Coloro che non possono frequentare regolarmente le lezioni sono tenuti ad essere presenti almeno ai due terzi delle ore complessive di ciascun corso. Si può seguire “a distanza” una quota massima del 30% delle ore di lezione previste per ciascun corso.
- b) Chi non raggiunge il numero di frequenze richieste deve frequentare il corso nei successivi anni accademici.
- c) La frequenza ai corsi seminariali, possibile a partire dal secondo anno del primo ciclo, deve essere superiore o uguale al 75%. Le lezioni dei corsi seminariali sono sempre in modalità presenziale fisica.

Art. 59 – La presenza alle lezioni viene certificata dall’apposito sistema elettronico di rilevazione delle presenze, mediante convalida con il proprio *badge*. Tale dispositivo di identificazione è strettamente personale e non può essere ceduto. La presenza alle lezioni “a distanza” viene certificata dai Tutor. È obbligatorio mantenere la videocamera accesa per tutta la durata delle lezioni.

Art. 60 – La Direzione dispone periodici controlli sulle presenze mediante appello a campione. Lo studente che, a fronte della rilevazione elettronica di presenza, risultasse assente senza giusta causa, viene privato dell’attribuzione delle ore dell’intero giorno di scuola. In caso di reiterazione, vengono annullate le ore di frequenza del corso in cui è stata rilevata l’infrazione e lo studente non viene ammesso all’esame.

Art. 61 – In mancanza del *badge* personale lo studente potrà compilare la dichiarazione sostitutiva che andrà controfirmata dal docente. Sono concesse, al massimo, cinque dichiarazioni sostitutive a semestre. In caso di smarrimento del *badge* se ne darà tempestiva comunicazione alla Segreteria che emetterà una nuova tessera, previo pagamento degli oneri previsti.

Art. 62 – Gli studenti non devono entrare in aula a lezione iniziata e nemmeno uscire prima della sua conclusione. Coloro che, per seri motivi, sono costretti ad entrare e uscire fuori orario devono avere l’autorizzazione scritta della Direzione (*via e-mail*). Le medesime regole valgono anche per le lezioni seguite “a distanza”.

XIII. POLO FAD¹ E BLENDED LEARNING (DAD)²

Art. 111 – Perché siano attivate la FAD e la DAD occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

- a) la presenza di mezzi tecnologici di alto profilo che consentano senza disagio la trasmissione delle lezioni e la possibilità di interazione tra sede erogante, studenti “a distanza”, polo ricevente e viceversa, con utilizzo della medesima piattaforma e usufruendo di una significativa velocità di connessione;
- b) la presenza in aula del polo formativo accademico ricevente di un *tutor* che favorisca l’attività didattica della lezione, garantisca la possibilità di interazione, sostenga l’apprendimento

¹ Cf. “Norme sulla formazione sincronica a distanza” (FAD) negli Istituti Superiori di Scienze Religiose (ISSR) presenti in Italia.

² Cf. “Istruzione per l’applicazione della modalità dell’insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche”, 13 maggio 2021.

dell'offerta formativa, anche nei confronti degli studenti che seguono parte dei corsi "a distanza";

- c) la frequenza di un numero adeguato di studenti nel polo formativo accademico ricevente;
- d) la nomina di un coordinatore della FAD e della DAD scelto tra i docenti dell'Istituto;
- e) la sussistenza di condizioni economiche tali da garantire la modalità della FAD per un periodo congruo;
- f) la sussistenza anche nel polo formativo ricevente di mezzi accademici adeguati, quali una biblioteca, un servizio di segreteria limitatamente alla FAD, locali di studio idonei, sito web aggiornato e sussidi tecnici che siano di aiuto alla didattica.

Art. 112 – Spetta al Direttore assolvere i compiti specificatamente rivolti alla modalità didattica a distanza, ossia: riunirsi periodicamente con i *tutor* e con gli studenti del polo FAD, riferire al Consiglio d'Istituto eventuali problematiche che insorgono, vigilare sulla corretta realizzazione delle modalità prescritte.

Art. 113 – Il Moderatore deve nominare un coordinatore della FAD e della DAD, scelto tra i docenti, che abbia il compito di predisporre le condizioni perché l'intera offerta formativa erogata tramite modalità sincronica a distanza sia realizzata in modo corretto e funzionale, a beneficio degli studenti e nel rispetto delle finalità e prerogative dell'Istituto.

Art. 114 – Il *tutor* garantisce la presenza in aula durante le lezioni a distanza anche per aspetti organizzativi e ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli studenti e collaborare con i docenti titolari delle lezioni, assicurando il collegamento tra i docenti e gli studenti durante il percorso formativo. Deve essere in possesso di un titolo di studio adeguato alla funzione da svolgere, ovvero almeno di una licenza canonica, o di una laurea magistrale.

Art. 115 – La modalità di iscrizione e frequenza della FAD e della DAD è la stessa prevista per gli studenti ordinari, straordinari, uditori e ospiti dell'ISSR.